



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA LOCALIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO ED IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE

(approvato con delibera C.C. n. 2 del 05/01/2019)

Premessa

Le disposizioni normative in materia di telecomunicazioni hanno semplificato il procedimento di autorizzazione per l'installazione degli impianti e delle stazioni per la telecomunicazione e la telefonia mobile, favorendo un proliferare di nuovi impianti.

Si vive sempre più immersi in un invisibile ambiente elettromagnetico, in minor parte generato da sorgenti naturali (sole, terra, scariche atmosferiche) e, in parte crescente, artificiali (distribuzione dell'energia elettrica, ripetitori, telefoni cellulari, apparecchi domestici), con comprensibili timori della pubblica opinione sui rischi cui si è sottoposti.

Il Comune di Polistena attentissimo ai problemi della difesa della salute e dell'ambiente, intende regolamentare sulla base dei compiti e delle facoltà riconosciute dalla L. 36/2001 la diffusione e le modalità attuative per l'installazione degli impianti di radiofrequenza, facendo riferimento ai seguenti principi costituzionali:

> Tutela della salute, quale diritto primario ed insostituibile della comunità amministrata:

Il comune attua questo principio attraverso una regolamentazione atta a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, a protezione dell'incolumità dei cittadini come stabilito dalla Costituzione;

> Rispetto e conservazione dell'ambiente:

la Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente, il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile, la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi di inquinamento.

> Dirette modalità di controllo:

il Comune ritiene di esercitare il potere regolamentare assegnato dalla legge per localizzare gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni in quanto necessari alla collettività ed assimilabili a servizi di pubblico interesse prevalentemente in zone esterne al centro storico ed a luoghi ad alta frequentazione di persone individuando dei siti sensibili ove è vietata l'installazione.

> Limitazione degli impianti da dislocare sul territorio:

il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile, per i quali è richiesta specifica autorizzazione da parte del Comune di Polistena. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

ART. 2 – OBIETTIVI E FINALITÀ'

Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36/2001.

Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:



- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PROGETTAZIONE

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4, le aree non densamente abitate ed in particolare:

- a) aree definite dal PRG vigente e di seguito individuate:

Area agricole aventi la seguente destinazione urbanistica: Zona Omogenea E 3;

- b) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4 e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- b) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;



I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

ART. 4 – DIVIETI E DELOCALIZZAZIONI

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

In particolare è fatto divieto di installare impianti in prossimità di aree intensamente frequentate, nel raggio di 200 mt in linea d'aria, calcolati dal centro del palo (o altro elemento) che sostiene la/e parabola/e al perimetro esterno dell'area di pertinenza. Si intendono aree intensamente frequentate di cui all'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi, tra i quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, luoghi di culto, parchi gioco, ville e giardini pubblici, strutture sportive, esercizi di media e grande distribuzione commerciale ivi comprese le relative pertinenze.

Gli impianti di telefonia mobile esistenti e funzionanti, installati sugli immobili o nei siti di cui ai commi precedenti, sono oggetto di delocalizzazione in conformità alle finalità stabilite nel presente Regolamento e, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una



efficiente erogazione del servizio, entro il termine di 180 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

ART. 5 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologiche assimilabili successive, nonché la realizzazione delle connesse opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico sono autorizzate dal Comune di Polistena.

L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile nonché le connesse opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico sono soggette a richiesta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 86, 87, 87/bis e 87/ter e 88 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii..

La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.

Il procedimento di autorizzazione di cui agli artt. 87 e ss. qualora comporti anche la realizzazione di opere civili ai sensi dell'art. 88 è unitario e l'istanza deve essere conforme, in ragione delle singole fattispecie, ai modelli A – B e C dell'allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, e presentata alla Ripartizione Urbanistica del Comune di Polistena tramite SUAP.

L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.

L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:

1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, nonché della prescritta autorizzazione della Regione Calabria Dipartimento 9 settore n. 2 Servizio 8 Vigilanza e controllo OO.PP. - Sismico - Supporto Tecnico protezione civile. Provincia di Reggio Calabria (ex Ufficio del Genio Civile);
2. il parere favorevole dell'ARPACAL sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili



interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;

3. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;

4. la ricevuta di pagamento di segreteria istruttoria;

Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPACal, non sia allegato alla richiesta di Autorizzazione, l'Amministrazione ne chiede la presentazione, interrompendo i termini previsti dalla vigente normativa in materia di silenzio assenso (SA), fino all'avvenuto perfezionamento della richiesta di autorizzazione.

L'Amministrazione può, in ogni caso, motivare nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento il proprio dissenso.

Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, il Comune indice una Conferenza di Servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.

La Conferenza dei Servizi è sempre convocata qualora siano coinvolti nel procedimento più enti, pubblici e privati, proprietari di singole infrastrutture.

Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l'obbligo di presentare un'unica richiesta di autorizzazione da parte di tutti i singoli fruitori dell'impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l'apposito parere tecnico preventivo da parte dell'ARPACAL.

Copia dell'istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPACAL, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPACAL.

ART 6 - IMPIANTI TEMPORANEI

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei dandone comunicazione al Comune, nei termini definiti dall'art. 5 del presente Regolamento, esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale e religioso di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;

Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al terzo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi sub b) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi sub b). Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario.



Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii. e al presente Regolamento.

Art.7 - COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare al Comune, all'ARPACal, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Cal l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.

ART. 8 - MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO, DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO

L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata.

Nel perimetro del centro storico (zone A1 e A2 del PRG), fermi restando i divieti di cui all'articolo 4, e nelle altre aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, è consentita previo N.O. da parte degli organi competenti, anche per come stabilito dal D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per favorire soluzioni progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE

Ciascun gestore propone entro il 15 dicembre di ogni anno un programma di sviluppo delle reti, suddivise per tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovrà contenere la proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti.

Sulla base delle proposte di cui al comma 1, la Ripartizione urbanistica predispone in conformità alla legislazione vigente il Piano Territoriale annuale della Telefonia Mobile tendente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto sull'ambiente.

Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni, evoluzioni normative e tecnologiche ecc.).

La predisposizione e l'aggiornamento del Piano devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.



Il Piano può prevedere integrazioni e modifiche per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte dei Gestori.

ART.10 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono attribuite alla Ripartizione Urbanistica che si avvale del supporto tecnico dell'ARPACAL nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La Ripartizione Urbanistica effettuerà il monitoraggio, con cadenza almeno quadrimestrale, dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, avvalendosi dell'ARPACAL.

ART. 11 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;

b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di legge vigenti ivi comprese le disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a tutti i procedimenti in itinere, nonché a quelli perfezionati relativi agli impianti non ancora attivati.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.

